

Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria – Cass. n. 9022/2023

Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione - credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9022 del 30/03/2023 (Rv. 667516 - 01)

Corte

Cassazione

9022

2023